



COMUNE DI FONTANAFREDDA
PROVINCIA DI PORDENONE

66

**REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E
L'UTILIZZO DI
IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL
TERRITORIO**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 42 DEL 16.04.2007
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 9 DEL 20.01.2012**

ARTICOLO 1 FINALITA'

Le finalità che la Città di Fontanafredda intende perseguire con il progetto di videosorveglianza sono quelle rispondenti alle funzioni istituzionali demandate all'ente, in particolare dal D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, sull'ordinamento della Polizia Municipale, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali e secondo i limiti sanciti dal D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e s.m.i. e disposizioni correlate.

La disponibilità tempestiva di immagini e dati presso il Comando della Polizia Municipale costituisce inoltre uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Municipale.

Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:

- agire da deterrente per evitare attività criminali nelle vicinanze dei luoghi di installazione delle telecamere;
- controllare da una centrale operativa l'area circostante l'edificio del Comune;
- videoregistrare le immagini riprese dalle telecamere, consentendo così l'esportazione di immagini/filmati relativi ad eventi di natura criminosa;
- rendere disponibili le immagini riprese/videoregistrate dai DVR tramite opportune porte di comunicazione, aperte a possibili future integrazioni, basate su protocolli di comunicazioni standart tipo TCP/IP;

tutelando in tal modo coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza delle scuole e degli ambiti circostanti nonché dei percorsi casa scuola, più in generale, della Città e dell'ambiente possono essere rafforzati anche grazie al monitoraggio in tempo reale del traffico e del territorio urbano.

ARTICOLO 2 CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'IMPIANTO

L'intero sistema è da intendersi come l'insieme di sistemi "separati", ognuno dotato del proprio videoregistratore. Solamente l'impianto destinato al controllo dell'area del Municipio sarà da subito facente parte della centrale di gestione e visualizzazione delle immagini. Gli altri impianti dovranno essere predisposti per una possibile futura centralizzazione presso la Centrale. Il sistema è a circuito chiuso e i relativi elaboratori non sono interconnessi con altri sistemi, archivi o banche dati, né accessibili da altre periferiche.

ARTICOLO 3 SALA DI CONTROLLO

La sala di controllo è ubicata presso la Centrale Operativa del Comando di Polizia Municipale, in apposito locale separato. I locali della Centrale sono muniti di sistema di allarme.

ARTICOLO 4 RESPONSABILE DELLA GESTIONE E DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il responsabile della gestione e trattamento dei dati nell'ambito del Corpo di Polizia Municipale, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e s.m.i. è individuato, nella persona del Comandante, come da deliberazione di G.C.

Il responsabile vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dal Comune ed alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Egli custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione delle videocassette, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e s.m.i., il cittadino potrà rivolgersi al responsabile della gestione e del trattamento dei dati, presso il Comando di Polizia Municipale, secondo le modalità e la procedura prevista dall'art. 9 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e s.m.i.

ARTICOLO 5

PERSONE AUTORIZZATE AD ACCEDERE ALLA SALA DI CONTROLLO

L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente al responsabile della gestione e del trattamento e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli 5 e 6.

Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile come individuato con deliberazione di G.C. Possono essere autorizzati all'accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali.

Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso. Nei locali della sala operativa è tenuto il registro degli accessi, su cui saranno annotate, a cura di uno degli incaricati, l'identità della persona, gli orari di entrata e di uscita, e quant'altro necessario all'identificazione del soggetto, dello scopo dell'accesso, dei dati eventualmente assunti e la sottoscrizione dell'incaricato che ha effettuato la vigilanza di cui al comma precedente.

Il soggetto autorizzato dovrà compilare e sottoscrivere apposita scheda contenente i dati previsti dal registro.

ARTICOLO 6

NOMINA DEGLI INCARICATI E DEI PREPOSTI. GESTIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

Il responsabile, designa e nomina gli incaricati ed i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di polizia municipale.

Gli incaricati andranno nominati tra gli ufficiali di Polizia Giudiziaria del Corpo di Polizia Municipale.

I preposti andranno nominati tra gli agenti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Municipale.

Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed agli armadi per la conservazione dei supporti magnetici.

ARTICOLO 7

ACCESSO AI SISTEMI E PAROLE CHIAVE

L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile, agli incaricati ed ai preposti indicati negli articoli 5 e 6.

Ciascuno di essi è dotato di un numero identificativo personale e di una chiave di accesso o password personale, di cui è responsabile per la custodia, la conservazione e la assoluta riservatezza.

Gli incaricati ed i preposti, previa comunicazione scritta al responsabile, potranno autonomamente variare la propria password.

ARTICOLO 8

PRINCIPI DI PERTINENZA E DI NON ECCEDENZIA

Nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dal D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e s.m.i. a tutela della riservatezza delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, applicabile anche alle attività di videosorveglianza, ed in particolare di quello della pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto agli scopi perseguiti, le telecamere saranno installate in modo tale da limitare l'angolo visuale delle riprese, evitando quando non indispensabili come nell'ipotesi di cui al successivo art.9-immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti per non consentire la ripresa dei tratti somatici delle persone e di qualunque altro dettaglio idoneo alla loro identificazione. E', comunque, vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti la conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento.

E' vietato utilizzare le immagini che anche accidentalmente dovessero essere assunte, per finalità di controllo anche indiretto sull'attività professionale dei dipendenti, secondo il disposto dell'art. 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori), e ferma restando la procedura prevista dal medesimo articolo.

ARTICOLO 9

ACCERTAMENTI DI ILLECITI E INDAGINI DI AUTORITA' GIUDIZIARIE O DI POLIZIA

Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale l'incaricato della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.

In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo 8, l'incaricato procederà agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti dallo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporti magnetici.

Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.

Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria o di organi di Polizia.

ARTICOLO 10

CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI E CUSTODIA DEI SUPPORTI MAGNETICI OD OTTICI

I supporti magnetici od ottici, numerati e registrati, con sistema alfanumerico, dal responsabile o dagli incaricati, sono conservati in idonea cassetta di sicurezza munita di serratura e le chiavi saranno in possesso dei soggetti di cui al precedente art.6.

Sarà tenuto a cura dei soggetti predetti idoneo registro in cui dovranno essere annotati:

- la data della registrazione e quella di cancellazione dell'immagine;
- la firma degli incaricati che hanno effettuato operazioni normate dal presente regolamento.

Le registrazioni sono messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria o di altre pubbliche Autorità solo in presenza di provvedimenti da queste emanati.

La cancellazione delle immagini dai supporti dovrà avvenire con gli strumenti tecnologicamente più rapidi e sicuri da parte degli incaricati, previa autorizzazione scritta del responsabile, ed annotata nel registro con la data e la firma dell'incaricato che ha effettuato la cancellazione.

Tranne che nell'ipotesi di cui all'art.9 le immagini registrate potranno essere conservate per un periodo massimo di 15 giorni.

ARTICOLO 11

INFORMATIVA AI CITTADINI

I cittadini verranno informati a mezzo di cartelli posti sulle vie di accesso al Comune che è in funzione il servizio di videosorveglianza per gli scopi e con le finalità di cui all'art.1 del presente regolamento, nonché l'indicazione della struttura cui potranno rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e s.m.i.

A cura degli organi comunali potranno essere previste altre forme di pubblicità ed informazione periodica.

ARTICOLO 12

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Il presente regolamento si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'ente, ai sensi dell'art.18, comma 2, del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e s.m.i., e rappresenta il disciplinare d'uso dei servizi e verrà notificato all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e s.m.i.